



TRIBUNALE DI VICENZA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
(art. 316 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari Roberto Venditti, letti gli atti del procedimento nei confronti di:

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Francesco Mucciarelli del foro di Milano;

Giustini Emanuele, assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Oreste Dominioni del foro di Milano e Domenico Ducci del foro di Napoli;

Marin Paolo, assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Lino Roetta del foro di Vicenza del foro di Vicenza;

Pellegrini Massimiliano, assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Vittorio Manes del foro di Bologna;

Piazzetta Andrea, assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Nicolò Bertolini Clerici del foro di Milano;

Zigliotto Giuseppe, assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Giovanni Manfredini e Giulio Manfredini del foro di Vicenza;

Zonin Giovanni, assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Enrico Mario Ambrosetti del foro di Vicenza e Nerio Diodà del foro di Milano;

imputati dei seguenti reati (si riportano i capi di imputazione come formulati dal Pubblico Ministero, comprensivi del nominativo di Samuele Sorato, ancorchè la sua posizione si attualmente stralciata in altro fascicolo):

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

a.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 2637 c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie di seguito descritta, attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

in tempi diversi, diffondevano notizie false e ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVi (deliberato annualmente – ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale e dell'art. 2528 c.c. – dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, formulata sulla scorta di una perizia di stima del valore del relativo sovrapprezzo elaborata da un esperto indipendente appositamente incaricato), e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della medesima Banca Popolare di Vicenza e dell'omonimo Gruppo bancario.

Operazioni simulate ed altri artifici consistite (condotte poste in essere da ciascuna delle persone indagate, secondo il rispettivo ruolo):

i) nella ripetuta concessione di finanziamenti a favore di terzi soggetti finalizzati all'acquisto (nel mercato secondario) ed alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014) di azioni BPVi, per un controvalore complessivo di circa € 963 mln (di cui circa € 545 mln sino al 31.12.2012, circa € 155 nel 2013, circa € 255 nel 2014 e circa € 8 mln nel primo trimestre 2015), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito (per talune operazioni formalizzato per iscritto, per un complessivo controvalore azionario di circa € 160 mln), così determinando una apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, così consentendo la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute;

ii) nella omessa iscrizione al passivo dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pari all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi sopra indicato;

iii) nella mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del sovrapprezzo dell'azione BPVi, dell'esistenza e dell'entità della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come sopra descritta.

Diffusione di notizie false compiuta mediante la pubblicazione di comunicati stampa, di comunicazioni al pubblico, anche ex art. 114, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, di comunicazioni ai soci e dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, contenenti mendaci indicazioni circa (condotte materialmente poste in essere da ZONIN Giovanni, ZIGLIOTTO Giuseppe, SORATO Samuele e PELLEGRINI Massimiliano, con il contributo di GIUSTINI Emanuele, PIAZZETTA Andrea e MARIN Paolo, che partecipavano alla attuazione della prassi dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi sopra descritta):

- la reale entità del patrimonio (nei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014), a causa della mancata iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c., per un importo corrispondente all'ammontare dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi (pari a circa € 545 mln al 31.12.2012, circa € 700 mln al 31.12.2013 e circa € 955 mln al 31.12.2014);
- la solidità patrimoniale della Banca (comunicati stampa e comunicazioni ai soci del 30/3/2012; 8/8/2012; 3/9/2012; 19/3/2013; 27/4/2013; 27/4/2013; 10/9/2013; 2/4/2014; 9/9/2014; 26/10/2014; 4/12/2014; 19/3/2014) enfatizzata a dispetto della reale situazione derivante dal sopra descritto fenomeno di concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni BPVi e di lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle medesime e/o di garanzia del rendimento dell'investimento;
- la crescita progressiva della compagine sociale (comunicati 27/8/2013; 18/3/2014; 29/8/2014; 26/10/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), lasciando intendere che essa derivasse dalla progressiva maggiore appetibilità dell'azione BPVi quale strumento di investimento, omettendo di rappresentare l'esistenza e l'entità della prassi della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie sopra descritta;
- il buon esito delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (comunicati 9/8/2013; 27/8/2013; 18/3/2014; 8/8/2014; 29/8/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), tacendo la circostanza relativa al massiccio ricorso al finanziamento per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dei c.d. Aucap;

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone.

In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014.

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

a.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6, e 25-ter, co. 1, lett. r), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società a capo dell'omonimo Gruppo bancario;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca; in concorso tra loro, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub a.1) nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nel mantenimento del valore dell'azione e dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto. realizzati anche attraverso un artificioso funzionamento del mercato secondario delle azioni BPVi e mediante una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

b.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1), e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti, e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale, occultavano con mezzi fraudolenti

➤ l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, per un controvalore complessivo di circa € 250 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di oltre € 300 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);

➤ l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;

e, comunque, omettevano di dare comunicazione di tali circostanze, così determinando effettivamente, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, che, conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva ed alla quale, di fatto, era impedito di accertare l'esistenza della suddetta prassi. Mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58.

In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

b.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. 1, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in concorso tra loro, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub b.1) nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

c.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.9.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 268 mln;

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 280 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia medesima, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2012, stabiliva, con Lettera di intervento datata 5.3.2013, un obiettivo patrimoniale (c.d. Target ratio, in termini di Core Tier 1 capital ratio pari o superiore all'8%) non coerente con la situazione patrimoniale della stessa BPVi e, comunque, ometteva di assumere ulteriori misure ed iniziative di vigilanza coerenti rispetto alla reale situazione patrimoniale della BPVi.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 5 marzo 2013

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

c.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. 1, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;*
- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;*
- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca;*
- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;*
- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;*
- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;*
- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub c.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.*

In Vicenza, in data 5 marzo 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

d.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);*
 - ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;*
 - SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;*
 - GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;*
 - PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;*
 - MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;*
 - PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;*
- al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi.*

- > (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 5.3.2013 – n. 228149, di fornire "dettagliate informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti l'incremento, sia a livello individuale che consolidato, delle 'azioni o quote proprie', ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passate da € 30,48 mln a € 239,85 mln" nel periodo 30.6/30.9.2012), nella Comunicazione 20.3.2013, con la quale era rappresentato falsamente che "L'incremento ... registrato al 30 settembre 2012 rispetto al 30 giugno 2012 è da ascrivere principalmente a fenomeni di ciclicità legati alle procedure di gestione delle azioni proprie Le domande di acquisto di azioni della banca si sono invece concentrate nel IV trimestre, anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario di procedere, da parte dei soci, all'acquisto nell'ultimo periodo dell'anno I dati al 31 dicembre 2012 evidenziano un Core Tier 1 ratio e un Total Capital ratio rispettivamente all'8,37% e all'11,40%, ipotizzando l'integrale capitalizzazione dell'utile. Nell'ipotesi di distribuire un dividendo pari al 50% dell'utile distribuibile, il Tier 1 ratio si posizionerebbe all'8,23%, comunque al di sopra del target minimo.";
- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.12.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.3.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 545 mln;
- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2013 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 544 mln;

ed inoltre,

- > nella Informativa preventiva 23.4.2013 relativa alla imminente operazione di aumento di capitale (mediante emissione di azioni ordinarie e contestuale emissione di prestito obbligazionario convertibile, per l'importo complessivo di € 506 mln), nella quale non era indicato che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione di finanziamenti correlati alla sottoscrizione medesima ed era rappresentato, pertanto contrariamente al vero, che il relativo "impatto ... sul Tier 1 ratio" era stimato in un incremento complessivo di 175 punti base;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della BPVi, adottava la Lettera di intervento datata 24.6.2013 con la quale (rilevato che "alla data del 30 settembre 2012" BPVi deteneva azioni proprie per un controvalore complessivo superiore al limite del "5% del capitale" in assenza della necessaria autorizzazione) prescriveva a BPVi l'adozione di "ogni iniziativa sul piano procedurale e dei controlli al fine di assicurare uno scrupoloso rispetto dei limiti previsti per il riacquisto o rimborso di proprie azioni" e di richiedere "la prescritta autorizzazione, "laddove ne ricorrano i presupposti", senza assumere ulteriori misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 24 giugno 2013

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

d.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. 1, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;
in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub d.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, costituiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.
In Vicenza, in data 24 giugno 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

e.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2013 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.9.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 555 mln;
- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2013 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 626 mln;
- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2013 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.3.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o

sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 700 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

e.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca; in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub e.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

f.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n.2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

- > nella Informativa preventiva datata 5.3.2014 relativa alla imminente operazione di aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie per l'importo complessivo massimo di € 700 mln, tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima e rappresentando, pertanto falsamente, che "nell'ipotesi di effettuazione dell'importo massimo", l'Aucap determinerebbe un livello del "Tier 1 capital ratio pro-forma" del 10,89% (rispetto a quello esistente dell'8,50%) e del "Total Capital ratio" del 13,85% (rispetto a quello esistente dell'11,41%) con un incremento "quantificabile in circa 239" punti base;
- > nella Informativa integrativa datata 11.4.2014 relativa alla operazione di aumento di capitale sopra indicata (contenente la precisazione che la stessa sarebbe stata compiuta per un importo massimo di € 683,754 mln), tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima ed attestando, pertanto falsamente, che le azioni di nuova emissione soddisfano "tutte le condizioni previste dagli artt. 28 e 29 della CRR" e rappresentando, pertanto ancora falsamente, che la relativa "stima dell'impatto patrimoniale" evidenziava un livello del "Tier 1 capital ratio pro-forma post aucap" del 11,65% (rispetto a quello esistente del 9,21%) e del "Total Capital ratio pro-forma post aucap" del 14,25 (rispetto a quello esistente dell'11,81%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, a seguito della "istanza di autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013" (contenuta nella Informativa integrativa suddetta), sulla scorta della mendaci informazioni ricevute, adottava il provvedimento autorizzativo richiesto con atto del 15.4.2014, in difetto dei prescritti presupposti (trattandosi, in parte, di c.d. azioni finanziate).

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 15 aprile 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

f.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub f.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di VICENZA, consistiti nella autorizzata classificazione delle azioni di nuova emissione sottoscritte come "strumenti di capitale primario di classe 1".

In Vicenza, in data 15 aprile 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

g.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2014 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 728 mln;
- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2014 (trasmessa alla Banca d'Italia in data 11.8.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 718 mln;
- > nella Comunicazione 1.9.2014, nella quale era rappresentato falsamente che "con riferimento alla segnalazione di vigilanza prudenziale al 30 giugno 2014 ... si è ravvisato il mancato soddisfacimento a livello consolidato del 'requisito combinato di riserva di capitale' ...", con "un deficit di euro 85 milioni rispetto al livello minimo previsto. ... l'aumento di capitale di euro 607,8 milioni – già in corso alla data del 30 giugno, completato lo scorso 8 agosto con l'integrale sottoscrizione dello stesso ... consentiva di coprire ampiamente il deficit registrato tenendo conto dell'aumento di capitale già regolato, la posizione patrimoniale del Gruppo risulta in surplus di euro 550,8 milioni ..." ed era attestato falsamente il livello dei "Fondi Propri" (indicato in € 2,989 mld e, quelli "pro-forma", in € 3,635 mld) e dei ratios patrimoniali (ovverosia, 8,55% CET 1 Ratio e 10,67% CET 1 Ratio pro-forma; 8,55% Tier 1 Ratio e 10,67% Tier 1 Ratio pro-forma; 10,21% Total Capital Ratio e 12,38% Total Capital Ratio pro-forma);
- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2014 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;

- > (a seguito della richiesta di Banca d'Italia, formulata con Nota datata 25.10.2014 – n. 1053731/14, nella quale, dato atto che “Banca Popolare di Vicenza ha eseguito dall’inizio del 2014 operazioni di riacquisto di azioni proprie (buybacks) per un ammontare complessivo netto di € 195 mln. Le segnalazioni prudenziali di codesta banca confermano il progressivo aumento delle deduzioni per azioni proprie in portafoglio dal common equity tier 1: € 32,3 mln a dicembre 2013; € 91,7 mln a marzo 2014; € 178,2 mln, di cui 52,4 mln detenute indirettamente, a giugno 2014. ... [la BPVi] ha altresì proceduto al rimborso e successivo annullamento di azioni proprie per complessivi € 61,7 mln, a motivo di successioni ed escussioni per recupero crediti”, era domandata “la puntuale verifica della correttezza dei dati segnalati ... tempistica e modalità di esecuzione dei buybacks; ... le informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie, precisando le controparti (società veicolo/OICR) presso le quali i titoli sono depositati; chiarimenti circa la coerenza dei riacquisti effettuati con le disposizioni della Capital Requirement Regulation e delle successive norme tecniche di attuazione”) nella Comunicazione datata 4.11.2014, ove era rappresentato falsamente che “La Banca ... ha proceduto ai riacquisti da Soci e agli annullamenti delle azioni proprie nella consapevolezza che la riduzione di capitale connessa ai medesimi era più che compensata dalle sottoscrizioni de[gl]i .. aumenti di capitale in corso le predette operazioni di riacquisto e annullamento di azioni proprie eseguite dalla banca dall’inizio del 2014 ... sono comunque avvenute nell’ambito di un complessivo rafforzamento patrimoniale del Gruppo Bancario, che ha visto il proprio Common Equity Tier 1 Ratio incrementarsi dal 1° gennaio 2014 di circa 141 bps”;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l’impunità rispetto ad essi.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

g.2) in ordine all’illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. 1, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub g.1), nell’interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di VICENZA, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d’Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

h.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la

prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca Centrale Europea, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2014 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 955 mln;
- > nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2015 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 963 mln;
- > nella Informativa al Pubblico al 31.12.2014, contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, per un importo complessivo di circa € 955 mln e, di conseguenza, l'indicazione falsata dei requisiti patrimoniali prudenziali (CET 1 ratio pari al 10,44% e Total Capital ratio pari all'11,55%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca Centrale Europea che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

h.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca; in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub h.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

i) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-bis, L. 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2013 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

- > occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;
- > esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2012 e nel primo quadrimestre 2013 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub

a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 10 giugno 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

l) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-bis, L. 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2014 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

- > occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;
- > esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2013 e nel primo quadrimestre 2014 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di

cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci; in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi. In Vicenza, in data 9 maggio 2014

Decidendo sulla richiesta di sequestro conservativo formulata nei confronti di Pellegrini, Piazzetta, Giustini, Marin, Zigliotto, Zonin, con atto depositato in data 06.02.2018 dall'avv. Sergio Calvetti, quale difensore di parti civili costituite nel presente procedimento di seguito indicate, osserva quanto segue.

Sull'ammissibilità della richiesta nella fase dell'udienza preliminare

Non è in dubbio che il provvedimento richiesto possa essere concesso anche nella fase dell'udienza preliminare.

In tal senso, infatti, deve leggersi il riferimento contenuto nell'art. 316 c.p.p. a ogni stato e grado del processo *di merito*, secondo quando più volte affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. VI, 01.07.1998, Argirò, in *Ced* 211716; Cass., sez. V, 16.02.1994, Mendella ed altri, in *Ced* 197290)

È infatti con l'esercizio dell'azione penale, e quindi con l'instaurazione del rapporto processuale tra le parti, che si legittima l'adozione di tale provvedimento cautelare reale, raducando la competenza del giudice che procede ai sensi dell'art. 317 c.p.p. (Cass., sez. VI, 05.03.1996, n. 995, in *Ced* 205442; Cass., sez. V, 26.03.1997, n. 1506, in *Ced* 207398).

Sulla valutazione del fumus

Analogamente a quanto previsto per il sequestro preventivo, anche per l'adozione di un sequestro conservativo è necessaria la duplice sommaria valutazione della fondatezza dell'ipotesi accusatoria e dell'urgenza della cautela.

Nel sequestro conservativo tuttavia tali presupposti presentano una configurazione diversa da quella che, per opinione ormai consolidata, si richiede per l'adozione del sequestro preventivo.

La valutazione della fondatezza dell'ipotesi d'accusa, infatti, non assume i contorni dell'indagine sul *fumus commissi delicti* il quale, come è noto, se per un verso non si spinge fino a tradursi in un *sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa*, per altro verso deve pur sempre estendersi fino alla sussunzione del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato, richiedendo al Giudice uno sforzo di motivazione che non può limitarsi alla *mera postulazione dell'astratta configurabilità del reato da parte del pubblico ministero*, ma deve invece spingersi a rappresentare, *in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti che dimostrano indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale* (Cass., 20.04.2012, n. 15448, in *Ced* 253508; Cass., 09.07.2010, n. 26197, in *Ced* 247694).

Nel sequestro conservativo, invece, la valutazione minima della fondatezza giuridica dell'ipotesi accusatoria è limitata all'accertamento del *fumus boni iuris*, e ciò appare coerente con le caratteristiche e le finalità di tale istituto, il quale non postula un collegamento tra il bene oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato (come nel caso dell'art. 321 c.p.p.), avendo esso esclusivo fine di garanzia patrimoniale.

Quale sia l'estensione dell'accertamento demandato al giudice procedente può agevolmente trarsi da una valutazione dei principi operanti in materia cautelare reale.

È noto, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo escluso che i principi enunciati dalla sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale, che ha dichiarato in materia di misure cautelari personali la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui fosse stato emesso il decreto dispositivo del giudizio a norma dell'art. 429 cod. proc. pen., siano estensibili alla materia cautelare reale (Cass., 20.01.2014, n. 2210, in *Ced* 259420; Cass., 17.04.2009, n. 30596, in *Ced* 244476; si veda anche, con specifico riferimento al sequestro conservativo, Cass., 14.01.2014, n. 805, in *Ced* 227802). Il senso della delimitazione operata dalla giurisprudenza di legittimità è chiaro: nella materia cautelare reale, a differenza di quella personale, se è ben vero che la verosimiglianza della commissione di un illecito penale come emergente nei fatti ricostruiti dall'accusa non coincide con la gravità indiziaria indicativa dell'alta probabilità di commissione del reato da parte dell'imputato, è altrettanto vero che la valutazione operata dal G.U.P. nel decreto che dispone il giudizio costituisce garanzia sufficiente ad evitare l'imposizione di illegittime limitazioni alla libera disponibilità di beni.

Laddove sia intervenuto il rinvio a giudizio, quindi, il *fumus* costituente presupposto per l'emissione di un decreto di sequestro conservativo può ritenersi già positivamente – ancorché temporaneamente – accertato con la deliberazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato.

Nella fase processuale entro cui si inserisce la richiesta nessuna valutazione sulla fondatezza o infondatezza dell'accusa è stata operata né le parti hanno interloquito sulla stessa, e pertanto l'accertamento del *fumus* da parte di questo G.U.P. se per un verso non può limitarsi a una mera ricognizione dell'esistenza di un atto di impulso dell'azione penale (come pure sostenuto per lungo tempo in giurisprudenza, con enunciazione di principio oggi non più condivisibile: si veda Cass. SS.UU., 23.04.1993, n. 4, in *Ced* 193117), d'altro canto non deve necessariamente spingersi fino a valutare compiutamente la sostenibilità in giudizio dell'ipotesi accusatoria, e ciò coerentemente con la fase processuale in cui la richiesta si inserisce (in punto di flessibilità della base probatoria utilizzabile in relazione allo stato di avanzamento del processo, ancorché con riferimento al sequestro preventivo, utili spunti si leggono in Cass., 07.05.2014, n. 18778, in *Ced* 259960; si veda anche Cass., 09.12.2014, n. 51147, in *Ced* 261906).

La presente ordinanza effettuerà quindi una valutazione del *fumus boni iuris* limitata all'individuazione di sommari elementi di riscontro alle plurime ipotesi di reato contestate dalla Pubblica Accusa, dando rilievo al solo profilo oggettivo degli stessi.

All'esito tale preliminare accertamento potrà valutarsi il secondo, e logicamente conseguente, requisito costituito dal *periculum in mora*.

Il nucleo centrale delle contestazioni mosse dalla Pubblica Accusa nel presente procedimento attiene a plurime ipotesi di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia (capi da B a G) e della Banca Centrale Europea (capo H), reato previsto dall'art. 2638 c.c.

In linea generale, senza pretesa di addentrarsi in questa sede nell'analisi dettagliata dei singoli capi, agli imputati si contesta di avere ostacolato, mediante condotte attive e omissive, realizzate nell'esercizio delle funzioni apicali assunte da ciascun imputato nell'organigramma dell'istituto di credito, lo svolgimento da parte di Banca d'Italia e di Banca Centrale Europea dei poteri di vigilanza loro istituzionalmente spettanti. Tale attività sarebbe consistita nell'occultamento agli organi di vigilanza, in occasione dell'ispezione tenutasi presso BPVi dal 28.05 al 12.10.2012, dei documenti comprovanti l'esistenza di operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni (c.d. operazioni "bacciate" e c.d. pratiche "svuota-fondo"), nell'indicazione nella documentazione interna di causale dei finanziamenti diversa da quella reale, nella mancata indicazione in contabilità della correlazione tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni, nonché nell'occultamento delle lettere rilasciate ai soci contenenti impegni al riacquisto delle azioni e garanzie di rendimenti concordati (capo B).

L'istituto di credito inoltre, sempre per mezzo dei propri organi direttivi, avrebbe ostacolato le funzioni di vigilanza indicando nelle segnalazioni periodicamente inviate a Banca d'Italia, la misura del patrimonio di vigilanza in misura superiore al reale, in quanto non comprensivo del controvalore delle azioni acquistate tramite i finanziamenti poc'anzi menzionati (capi C, D, E, G, H).

Analogo ostacolo avrebbe realizzato esponendo a Banca d'Italia, in occasione di interlocuzioni con l'istituto nazionale sia sollecitate quest'ultimo nell'esercizio di normali attività di controllo, sia in occasione di informazioni rese in previsione degli aumenti di capitale del 2013 e 2014, informazioni non veritiere in quanto consapevolmente reticenti in ordine all'esistenza delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni o all'intenzione di realizzare gli aumenti di capitale anche ricorrendo a tale tipo di finanziamento (capi C, D, F, G).

La materialità del fenomeno dei finanziamenti collegati all'acquisto di azioni dell'istituto finanziatore risulta diffusamente descritto negli atti di indagine. Basti, sul punto, un richiamo alle conclusioni della CONSOB:

Tra il febbraio ed il luglio 2015, la Banca è stata sottoposta ad un'ispezione della BCE nel corso della quale è emersa l'esistenza di finanziamenti concessi alla clientela sia per la sottoscrizione di azioni BPVi in sede delle operazioni di aumento del capitale realizzate negli anni 2013 e 2014, sia per l'acquisto degli stessi titoli sul mercato secondario in contropartita del Fondo di Acquisto delle Azioni Proprie.

Tali finanziamenti, ulteriori e distinti rispetto a quelli previsti dal prospetto informativo dell'offerta di azioni riservata ai "nuovi soci", hanno consentito per lungo tempo ingenti acquisti azionari, mediante i quali è stata creata l'apparenza di una maggiore solidità patrimoniale della Banca.

Il fenomeno è risalente nel tempo. Già a partire dal 2009, infatti, la Banca ha ceduto azioni depositate nel Fondo Acquisto Azioni Proprie a clienti legati da rapporto fiduciario con l'alta dirigenza fornendo, mediante finanziamento, la provvista necessaria all'acquisto.

L'operazione ha previsto, per lungo tempo, varie forme di beneficio economico per i clienti partecipanti, che trattenevano i dividendi delle azioni, la differenza fra l'importo erogato dalla Banca e il controvalore dell'acquisto azionario o negoziavano altri vantaggi nell'ambito di rapporti creditorie o debitorie aperti presso la Banca.

In tempi recenti, tuttavia, il mancato stacco di dividendi e le restrizioni all'operatività del Fondo Acquisto Azioni Proprie hanno determinato maggiori difficoltà nella remunerazione dei clienti e nello smobilizzo delle posizioni aperte; si è registrata, pertanto, un'evoluzione degli schemi di finanziamento, orientati a raggiungere una più ampia platea di soci.

In particolare, negli anni 2013 e 2014, alle necessità di vendere le azioni depositate nel Fondo di riacquisto si è aggiunta quella di conseguire gli obiettivi degli aumenti di capitale; in questi anni, pertanto, è stata segnalata la massima operatività di schemi eterogenei – ed a tratti sfuggenti – di finanziamento all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni.

Da ultimo, l'acquisto di azioni BPVi ha cominciato ad assumere, per esplicite direttive dell'alta dirigenza come riferito in precedenza, la connotazione dell'“obbligo” in capo a tutti i clienti a qualsiasi titolo finanziati, di investire almeno il 10% delle somme prestate dalla Banca in azioni della stessa.

Il finanziamento strumentale all'acquisto di azioni è stato accompagnato da fenomeni “collaterali”, non generalizzati ma ugualmente segnalatici di anomalie comportamentali, quali il rilascio di “lettere di garanzia” alla clientela o l'erogazione di storni per importi significativi.

(Relazione ispettiva CONSOB 25.02.2016, pag. 20).

Circa l'entità del fenomeno e la rilevanza dello stesso sul capitale di vigilanza, valgono le conclusioni cui è giunta la Banca Centrale Europea e la funzione di Internal Audit, i quali all'esito di un controllo analitico sugli aumenti di capitale 2013 e 2014 e sugli acquisti in contropartita dalla banca nel periodo 01.01.2012 – 28.02.2015, giungevano alle seguenti conclusioni:

Secondo quanto rappresentato al CdA del 31/08/2015, la BCE e la funzione di Internal Audit hanno rilevato n. 917 clienti finanziati dal 01/01/2012 per l'acquisto di azioni BPVi per un controvalore, determinato al prezzo di 62,5 euro per azione 579, di 842,3 euro/mln

(Relazione ispettiva CONSOB 25.02.2016, pag. 304).

Ancora più elevato il controvalore accertato dall'*advisor* Ernst&Young, su incarico della funzione di Internal Audit dell'istituto di credito, il quale valutando uno spettro più ampio di operazioni giungeva a quantificare in €1.086.892.062 l'importo massimo degli acquisti di azioni finanziato dallo stesso istituto (rapporto di Audit 14.01.2016, all. 32 alla informativa finale di P.G. 06.07.2016).

Si tratta, in massima parte, come rilevato sia dalla CONSOB sia dalla Banca Centrale Europea nelle loro relazioni ispettive, di finanziamenti non ufficialmente collegati all'acquisto delle azioni dell'istituto, e in quanto tali non evidenziati in contabilità, né nelle segnalazioni di vigilanza, né in occasione della pubblicazione dei prospetti per gli aumenti di capitale del 2013 e 2014. Sul punto gli ispettori CONSOB concludevano:

Dagli accertamenti ispettivi è emerso, infine, che i gravi conflitti d'interesse della Banca - in quanto emittente, negoziatore in conto proprio e, nei casi de quibus, finanziatore a titolo oneroso della provvista necessaria all'acquisto - sono stati necessariamente privi di presidio, per l'ovvia considerazione che si trattava di operazioni “non ufficiali” e dunque, per definizione, non disciplinabili dalla normativa interna, nè oggetto di misure di gestione dei conflitti.

(Relazione ispettiva CONSOB 25.02.2016, pag. 317).

Tali operazioni di finanziamento, d'altra parte, erano *in re ipsa* non ufficiali in quanto le stesse, secondo la normativa secondaria vigente sin dal 2010 (con l'entrata in vigore del V aggiornamento alla circolare della Banca d'Italia n. 263/2006) erano soggette a preventiva autorizzazione da parte della Banca centrale e comunque consentite fino a un importo complessivo non superiore al 5% del capitale dell'istituto di credito.

Dalla data dell'autorizzazione l'importo delle azioni riacquistate, rimborsate o finanziate dalla banca emittente non era più computabile nel patrimonio di vigilanza, e pertanto se tali operazioni fossero state effettuate alla luce del sole, il patrimonio di vigilanza sarebbe diminuito in una prima fase in modo molto sensibile e in seguito, con il progressivo deterioramento del rapporto tra domanda e offerta del titolo BPVi, rovinosamente, così da imporre interventi da parte di Banca d'Italia e di Banca Centrale Europea che, al contrario, le condotte contestate avrebbero in tesi accusatoria ostacolato.

Significativo, pur nella sua sinteticità, il passaggio contenuto nella denuncia presentata da Banca d'Italia alla Procura della Repubblica il 22.11.2016:

Negli ultimi anni la Banca Popolare di Vicenza (BPVI) è stata oggetto di un costante vaglio della Vigilanza (dettagliatamente ricostruito tramite l'invio a codesta Procura di informazioni e documentazione), nel corso del quale non erano emersi elementi di debolezza del profilo patrimoniale. Tuttavia, le valutazioni effettuate erano viziate da una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della banca.

Nella dotazione patrimoniale BPVI ha infatti computato a partire dal 2009 un ammontare di azioni, divenuto nel tempo di assoluto rilievo, che in base alla normativa prudenziale andava invece dedotto dal patrimonio di vigilanza rilevante ai fini prudenziali in quanto il loro acquisto è stato finanziato dallabanca stessa.

E' stata quindi fornita una rappresentazione della situazione patrimoniale della banca sensibilmente diversa

da quella effettiva, che non ha consentito di percepire per tempo le problematiche patrimoniali della banca e di porre in essere attività di intervento da parte di questo Istituto.

Le ulteriori contestazioni mosse dalla Pubblica Accusa costituiscono, per così dire, corollari della premessa rappresentata dalla necessità di occultare il fenomeno del finanziamento correlato all'acquisto di azioni.

La contestazione di aggio, infatti (capo A), attiene alla diffusione di notizie false sulla reale entità del patrimonio nei bilanci 2012, 2013 e 2014, alla mancata iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pari all'importo dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni, all'emissione di comunicati stampa e comunicazioni ai soci non veritieri in quanto, in tesi accusatoria, tacevano il massiccio ricorso al finanziamento per la sottoscrizione di nuove azioni, affermavano che la crescita del numero dei soci era legata all'appetibilità sul mercato del titolo BPVi, esaltavano il successo degli aumenti di capitale 2013 e 2014, sostenevano la solidità patrimoniale della banca, in realtà occultando la debolezza che era insita nel ricorso massiccio al finanziamento per l'acquisto di azioni.

Attiene inoltre alla realizzazione di operazioni simulate e di altri artifici consistenti, sempre in prospettiva accusatoria, nella concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e alla sottoscrizione di azioni,

collegati all'impegno di riacquisto entro un certo termine, all'omessa iscrizione al passivo nei bilanci 2012, 2013 e 2014 di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pari all'importo dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni, alla mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del sovrapprezzo dell'azione BPVi dell'esistenza della prassi di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni. Le contestazioni di falso in prospetto, invece (capi I e L), muovono dal presupposto secondo il quale la mancata indicazione nei prospetti pubblicati in occasione degli aumenti di capitale 2013 e 2014 dei finanziamenti collegati all'acquisto di azioni e dei loro effetti, diffondeva agli investitori un messaggio non veritiero, in quanto falsava non tanto il volume delle azioni oggetto di trasferimento quanto il volume delle azioni realmente acquistate, così dando agli investitori un quadro informativo non corretto sulla situazione patrimoniale e finanziaria della banca nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.

Quanto sin qui riassunto in sintesi estrema è compendiato – anche con riferimento specifico al ruolo rivestito da ciascuno degli imputati – nell'annotazione finale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza del 06.07.2017, nella già citata Relazione ispettiva CONSOB del 25.02.2016, nel Rapporto ispettivo BCE 17.09.2015, nella denuncia di Banca d'Italia del 22.11.2016 e nella Relazione di consulenza tecnica del Pubblico Ministero, a firma della dott.ssa Lara Castelli, del dott. Gaetano Parisi e del prof. Roberto Tasca, di data 29.06.2017.

Trattasi di atti, a loro volta riassuntivi di un'attività investigativa articolata e complessa, che costituiscono base valutativa sufficiente a ritenere integrato il *fumus boni iuris* delle contestazioni mosse dalla Pubblica Accusa.

Sulla valutazione del periculum in mora

Oggetto di tale valutazione è se il patrimonio del destinatario della richiesta cautelare, nella sua qualità di ipotetico futuro debitore in caso di esito processuale a lui sfavorevole, sia o meno oggettivamente adeguato ad assicurare il soddisfacimento dell'eventuale credito risarcitorio vantato dal richiedente. Parametri per tale valutazione non possono che essere quelli della condizione patrimoniale complessiva del soggetto, tanto sotto il profilo della disponibilità di fonti di reddito, della loro natura ed entità, quanto della disponibilità di beni mobili o immobili suscettibili di valutazione economica ed eventualmente di esecuzione forzata, il tutto raffrontato con l'entità del credito vantato dal richiedente (Cass., 27.01.2011, n. 7481, in *Ced* 249607; Cass., 06.05.2010, n. 26486, in *Ced* 24799).

In tale direzione le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che il *periculum* può essere individuato nel fondato motivo di ritenere che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni (Cass. S.U., 25.09-11.12.2014, n. 51660, in *Ced* 261118).

L'esito negativo di tale valutazione di adeguatezza dei patrimoni personali degli imputati appare, alla luce dell'importo relevantissimo dei sequestri conservativi richiesti dalle parti civili alla data odierna, ammontanti complessivamente ad alcune centinaia di milioni di Euro, agevolmente affermabile. Le indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza (cfr. annotazione Nucleo Polizia Tributaria di Vicenza n. 449723 del 14.12.20) evidenziano infatti che i patrimoni personali di ciascun imputato sono allo stato insufficienti ad assicurare il ristoro delle ipotetiche pretese risarcitorie che dovessero conseguire a un'altrettanto ipotetica condanna.

Tale considerazione, sulla cui esattezza non vi è tema di smentita, consente di superare l'accertamento – pure pertinente al requisito del *periculum in mora* – in ordine al concreto rischio di depauperamento o dispersione patrimoniale, tanto per eventi oggettivi quanto per il comportamento dello stesso debitore (sul punto Cass., 26.01.2011, n. 6973, in *Ced* 249663).

Sulla richiesta di sequestro

La richiesta vantata nell'atto di costituzione di parte civile e nell'istanza di sequestro conservativo è indicata nell'allegato alla presente ordinanza. Essa indica per ciascuna parte civile un importo corrispondente al valore delle azioni e/o obbligazioni possedute da ognuna di esse, calcolato al prezzo di €62,50 per azione, costituente il valore massimo al quale le stesse sono state collocate dalla Banca Popolare di Vicenza nel periodo relativo ai fatti in contestazione nel presente procedimento, ovvero il diverso prezzo al quale erano state acquistate.

La richiesta risarcitoria prospettata dalle parti civili – relativa al solo danno patrimoniale, non ritenendo questo Giudice di doversi inoltrare in valutazioni della categoria del danno non patrimoniale che non è solo ipotetico in quanto legato agli esiti processuali, ma anche altamente incerta nella prova e nella quantificazione – corrisponde a una quantificazione massima, fondata come poc'anzi detto sul prezzo apicale o di acquisto dell'azione. La necessità di commisurare l'entità del sequestro conservativo non già alla massima aspettativa risarcitoria attesa dalla parte civile, bensì a un dato maggiormente prudenziale legato alla prova concreta del danno patito, che in questa fase non solo non è raggiunta ma non è nemmeno quantificabile, impone di attestare l'importo del vincolo reale in misura pari al 50% della richiesta.

L'importo totale del sequestro conservativo ammonta pertanto a €175.998.107,25.

Richiesta di sequestro conservativo di beni appartenenti a terzi

L'istanza è rivolta anche nei confronti di beni appartenenti a terzi soggetti, sul presupposto che costoro siano stati, in epoca successiva alla commissione dei reati ipotizzati, beneficiari di cessioni a titolo gratuito od oneroso di beni precedentemente appartenenti agli imputati.

Gli artt. 192 e 193 c.p., nel disciplinare la c.d. azione revocatoria penale, prevedono che la stessa possa essere proposta da chi vanti un credito derivante da risarcimento del danno da reato (il riferimento è all'art. 189, n. 5, c.p.) nei confronti degli atti compiuti dal "colpevole" dopo il reato, distinguendo sotto il profilo probatorio gli atti a titolo gratuito, sempre revocabili in quanto caratterizzati da una presunzione *iuris et de iure* di pregiudizio ai danno dei creditori, dagli atti a titolo oneroso, assistiti da una presunzione *iuris tantum*.

L'esperibilità dell'azione revocatoria presuppone, come chiaramente indicato dalla norma, che l'atto sia stato compiuto da chi sia riconosciuto "colpevole", e quindi che sia stato condannato in sede penale al risarcimento del danno derivante da un suo fatto costituente reato.

È peraltro evidente che tale possibilità, riconosciuta in sede civile a chi vanta un credito irrevocabilmente accertato in sede penale, può essere vanificata *medio tempore* dal comportamento dell'imputato il quale ceda il proprio patrimonio mobiliare o immobiliare a terzi.

L'istituto del sequestro conservativo opera, quindi, anche a tutela di tali particolari posizioni, mirando a sottoporre a vincolo beni fuoriusciti dal patrimonio dell'imputato sui quali la parte civile prospetti di volersi rivalere in esito a una futura ipotetica condanna al risarcimento del danno patito (Cass., 27.01.2009, n. 3810, in Ced 242540; Cass. Sez. Un. 21.07.2016, n. 38670, in motivazione).

La richiesta può essere accolta con riferimento agli imputati Piazzetta, Zigliotto e Zonin, per le ragioni che di seguito si indicano e che si traggono dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza di Vicenza, compendiate nell'annotazione del 14.12.2017.

Andrea Piazzetta, che attualmente risulta proprietario di un piccolo immobile in Milano (23 mq.), il 26.06.2015 donava beni immobili siti in Pederobba (TV) a un *trust* avente sede in Nuova Zelanda, legalmente rappresentato da tale Mario Gesùè. Era inoltre titolare del 100% delle quote di una società di consulenza, la Kernel Consulting s.r.l., cedute interamente alla moglie nel giugno 2016. Risulta attualmente titolare di una quota pari al 5,92% di una società in liquidazione, verosimilmente non idonea a costituire garanzia per il pagamento delle spese del procedimento.

La richiesta nei suoi confronti è quindi accoglibile sui beni oggetto di cessione a titolo gratuito.

Del pari ricorrono i presupposti per l'adozione del sequestro nei confronti dei beni ceduti a titolo gratuito da Giuseppe Zigliotto.

Nell'anno 2016 l'imputato ha infatti donato l'intero proprio *asset* immobiliare a Matteo Vigolo (una villa e terreni siti in Longare) nonché alla ex moglie Lucia Donati (un'abitazione e un magazzino siti in Ravenna), risultando alla data attuale totalmente spogliato di proprietà immobiliari senza alcun corrispettivo. Tali atti di donazione risultano quindi inopponibili ai terzi creditori ex art. 192 c.p. e i beni che ne formano oggetto devono quindi essere sottoposti a sequestro conservativo.

Non dissimile la posizione di Giovanni Zonin, il quale tra la fine del 2015 e il 2016 sottoponeva il suo patrimonio immobiliare e mobiliare a un'intensa attività di trasferimento in favore dei membri della famiglia.

La quasi totalità del patrimonio immobiliare, costituito da immobili ad uso abitativo e dalle relative pertinenze, sono stati donati al figlio Michele e alla moglie Silvana Zuffellato (rispettivamente il 15.01.2016 e il 13.05.2016), residuando in capo all'imputato la proprietà di un piccolo appezzamento di terreno in Gambellara (VI) e di un immobile di modesta estensione in Toscana (rendita catastale pari a circa €43.000).

Tra le dimissioni di quote vanno segnalate la cessione in favore della moglie del 2% della società "Tenuta Rocca di Montemassi s.r.l.", della quale la stessa coniuge era già titolare del restante 98%, la cessione delle quote, pari al 5,38%, detenute nella Casa Vinicola Zonin s.p.a. e il trasferimento in favore dei figli Domenico, Francesco e Michele delle intere partecipazioni possedute nelle società "Gianni Zonin Vineyards s.a.s." e "Zonin Giovanni s.a.s.", per un controvalore dichiarato di oltre €10.000.000.

La grande parte del patrimonio dell'imputato è stato quindi ceduto a titolo gratuito ai familiari nell'arco di un biennio, e tale attività dismissiva rientra nell'ambito delle cessioni contemplate dall'art. 192 c.p.

La finalità di garanzia del pagamento di obbligazioni sottesa al provvedimento cautelare adottato impone che il sequestro non possa superare per ciascun destinatario l'importo di €175.998.107,25, attesa la solidarietà passiva gravante i coimputati in caso di condanna (Cass., 18.05.2006, n. 16998, in Ced 233832), importo che costituisce comunque il limite massimo di valore del sequestro complessivamente eseguibile nei confronti di tutti gli imputati.

per questi motivi

letto l'art. 316 c.p.p.,

dispone

il sequestro conservativo di beni mobili, immobili, somme di denaro o cose dovute nei confronti di Massimiliano Pellegrini, Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini, Paolo Marin, Giuseppe Zigliotto e Giovanni Zonin;

dispone

inoltre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili ceduti a terzi a titolo gratuito da parte di Andrea Piazzetta, Giuseppe Zigliotto e Giovanni Zonin, come di seguito individuati:

Zonin Giovanni

Immobile sito in Montebello Vicentino (VI), via XXIV Maggio n. 10, identificato catastalmente al foglio 5, part. 248, sub 1, 2, 3; part. 305, sub 1, 2, 3; part. 249 e part. 250.

Immobile sito in Vicenza, contra' Pozzetto n. 3, identificato catastalmente al foglio 7, part. 122 sub 5, part. 348 sub 50 e part. 348 sub 33.

Quota pari al 2% della società "Tenuta Rocca di Montemassi s.r.l." in favore di Silvana Zuffellato, ceduta con contratto di cessione di partecipazione del 22.12.2015.

Quota pari al 26,907% della società "Gianni Zonin Vineyards s.a.s. di Giovanni Zonin & C." (oggi "DFM Vineyards s.a.s. di Zonin Domenico & C."), ceduta in favore di Domenico, Francesco e Michele Zonin con atto del 07.03.2016.

Quota pari al 38,55% della società "Zonin Giovanni s.a.s." (oggi "1821 Vineyards s.a.s. di Zonin Domenico & C."), cedute in favore di Domenico, Francesco e Michele Zonin con atto del 07.03.2016.

Quota pari al 31% della società "San Marco s.r.l.", ceduta in favore di Silvana Zuffellato con atto del 22.12.2015.

Zigliotto Giuseppe

Immobile sito in Longare (VI), via Bugano n. 66, catastalmente identificato al foglio 4, part. 149, sub 4 e 5.

Terreni siti in Longare (VI), catastalmente identificati al foglio 1, part. 379, 381, e al foglio 4, part. 377, 447, 449, 467, 486, 488 e 490.

Immobile sito in Ravenna, viale delle Nazioni n. 275, catastalmente identificato al foglio 4, part. 593, sub 2 e 3.

Piazzetta Andrea

Immobili siti in Pederobba (TV), catastalmente identificati al foglio 6, part. 291, sub 13 e 14.

Quote pari al 100% della società "Kernel Consulting s.r.l.", cedute ad Annalisa Tigli in data 09.06.2016.


Indica nell'importo massimo di €175.998.107,25 il limite di valore del sequestro complessivamente eseguibile.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vicenza,

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Roberto Venditti



15 FEB. 2010

Depositato in Cancelleria

oggi 15.02.2010

M. CANCELLIERE
(Liana Prosseri)

